



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "INSIEME"

Via Lapini, 2 - 53024 MONTALCINO (Siena)

BUONCONVENTO - MONTALCINO - SAN QUIRICO D'ORCIA

Telefono/0577 848117- 846154 Fax/0577 846956

E-mail - siic81100g@istruzione.it PEC - siic81100g@pec.istruzione.it

Sito WEB [www. https://icinsiememontalcino.edu.it](https://icinsiememontalcino.edu.it)

Codice meccanografico SIIC81100G C.F. 80007740527

Montalcino, 11 settembre 2021

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI INTERESSATI

Oggetto: Attuazione del D.L. 122 del 10 settembre 2021 - Esibizione green pass per accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche.

Con la presente si trasmette quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 122 del 10 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.217 del 10-09-2021, in vigore dal 11 settembre 2021, che recita testualmente:

*2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti"*

*4. **I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del***

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica."

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia Tegli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993